

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	307
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Ulteriori articoli aggiuntivi presentati dal Relatore</i> ) .....	322

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	307
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	325
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	311

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	313
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	313
<b>ALLEGATO 3</b> ( <i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo SEL</i> ) .....	327
<b>ALLEGATO 4</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	330
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	314
<b>ALLEGATO 5</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	331
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	314
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	316
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	317

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. COM(2013)821 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. COM(2013)822 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. COM(2013)824 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	320
ALLEGATO 6 (Documento approvato dalla Commissione) .....	333
ALLEGATO 7 (Documento approvato dalla Commissione) .....	335
ALLEGATO 8 (Documento approvato dalla Commissione) .....	337
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	321
AVVERTENZA .....	321
ERRATA CORRIGE .....	321

## SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, come preannunciato nella seduta di ieri, in qualità di relatore sul disegno di legge di delegazione europea intende depositare tre ulteriori proposte emendative che riguardano la materia affrontata dall'articolo 7 del provvedimento, recante attuazione della normativa in materia di protezione internazionale.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che i nuovi articoli aggiuntivi presentati

dal relatore – allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*) – saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.15.**

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 11.15.**

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo svoltasi ieri ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il pomeriggio di domani, giovedì 13 febbraio. La XIV Commissione dovrà pertanto esprimersi nel corso della seduta corrente.

A tal fine il relatore ha provveduto a trasmettere la propria relazione, così come una proposta di parere, a tutti i componenti della Commissione già nella serata di ieri.

Invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che il decreto legge n. 150 è stato pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2013 e che in data 28 febbraio scade il termine per la conversione in legge.

Sotto il profilo della natura del provvedimento, evidenzia che esso contiene norme che attengono « ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, che devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale » (si veda la sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale).

Avverte, trattandosi di norme estremamente eterogenee, che in sede di illustrazione del contenuto del provvedimento si limiterà a riepilogare i diversi ambiti disciplinari su cui il decreto legge interviene, ricordando gli specifici settori della normativa nazionale, oggetto di modificazione, richiamando per ciascuna materia o gruppi di materie, l'articolo o gli articoli che le contengono.

Per una descrizione compiuta e dettagliata del complesso articolato del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, che è stata distribuita a tutti i componenti della Commissione.

Il decreto-legge n. 150 interviene innanzitutto in materia di assunzioni, orga-

nizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 1-14-*bis*), con norme riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, dell'Arma dei Carabinieri, delle Università, del Corpo della Guardia di finanza, delle Federazioni sportive e discipline sportive associate iscritte al CONI e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Riguardo alle norme che prorogano i termini relativi a interventi emergenziali (articolo 2, commi 1-8) segnala che tali disposizioni si applicano alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, agli interventi per la ricostruzione nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, alla gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, con prevalente riguardo al territorio della città di Palermo, agli interventi sui territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alla ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Il decreto-legge interviene in materia di giustizia e professioni regolamentate (articoli 2-*bis*, 3-*bis*, e 9, comma 1 e 14), con norme riguardanti il mandato dei giudici onorari e dei giudici di pace, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, l'attività di consulenza in materia di investimento, nonché l'equipollenza tra gli esami per l'iscrizione all'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

L'articolo 3 del decreto legge prevede disposizioni che incidono su settori che rientrano nella competenza del Ministero dell'interno, tra cui segnalo lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio, l'affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ad un'unica centrale di committenza

nei piccoli comuni, l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, l'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, e infine il mantenimento delle contabilità speciali per le risorse finanziarie delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Il settore delle infrastrutture e trasporti è interessato da numerose disposizioni (articolo 4, commi da 1 a 8-*quinquies*, articolo 4-*bis* e articolo 9, comma 15-*ter*), che intervengono in materia di corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, di diritti aeroportuali, di gestione commissariale della « Galleria Pavoncelli », di autoscuole, di pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (articolo 4, comma 4, soppresso al Senato), di certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), di adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi, di provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di riforma delle Capitanerie di porto, di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di agricoltura, riguardanti la produzione della « mozzarella di bufala campana » (comma 1) e l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione (comma 2).

Le norme del decreto-legge che modificano disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca (articolo 6, commi 1-6-*bis*) prorogano i termini per la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma, per l'introdu-

zione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, per la conservazione delle somme relative al progetto bandiera denominato « Super B Factory », inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, nonché per le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari.

Il settore della salute è interessato dalle disposizioni contenute nell'articolo 7, che recano modifiche ai termini concernenti il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie), l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici ed i provvedimenti delle Regioni per la cessazione degli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali.

L'articolo 8 proroga alcuni termini in materia di lavoro e politiche sociali, relativi alla consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità, ai fondi di solidarietà sperimentali di settore, nonché alle prestazioni di lavoro accessorio che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere.

Numerose disposizioni del decreto-legge vanno ad incidere su norme in materia economica e finanziaria (articolo 9, commi 2-15-*quater*), concernenti l'esaurimento del contenzioso tributario dinanzi alla Commissione tributaria centrale, il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche, per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi, la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi, la revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché l'individuazione di uno schema tipo di bilan-

cio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, l'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., l'armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati, le spese per l'avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il Programma Carta acquisti, i pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat) ai professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. I commi da 10 a 13 dell'articolo 9, modificano invece i termini previsti da norme in materia contabile, riguardanti le spese rimodulabili del bilancio delle Amministrazioni centrali, le variazioni compensative di sola cassa, i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, e la gestione delle risorse assegnate ai Ministeri secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 dispone una serie di proroghe di termini in materia ambientale, concernenti il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (comma 1), la fase transitoria di svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti da parte dei comuni nel territorio della Regione Campania (comma 2), la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale, connessa alle esigenze della regione Campania (comma 3), e infine la disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in Puglia (comma 3-bis).

L'articolo 11 proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Nel settore delle comunicazioni, l'articolo 12 proroga il divieto di partecipa-

zioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

Infine, l'articolo 13 proroga le disposizioni sulla cessazione degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge 179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) invita i colleghi a soffermarsi sul fatto che i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del provvedimento recano, tra l'altro, interventi emergenziali per la ricostruzione nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Giudica sconcertante il fatto che ancora oggi si regolino con norme di eccezione eventi accaduti più di 30 anni fa e ritiene che a ciò debba farsi riferimento nel parere che la Commissione si accinge ad approvare.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, che avrebbe meritato tempi di esame assai più ampi e che presenta forti profili di criticità.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto contrario di SEL sul decreto-legge che, oltre a recare proroghe reiterate da oltre un trentennio, presenta problemi di qualità ed efficacia della legislazione. Si tratta infatti di un provvedimento che testimonia il corto circuito continuo tra le norme approvate dal Parlamento e la loro mancata applicazione, per insufficienza degli esecutivi e degli apparati ministeriali.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del gruppo di FI, sia per il metodo che per il merito del provvedimento.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, con l'inserimento di un richiamo che inviti a

non ricorrere alla proroga di termini in modo irragionevole.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, anche alla luce delle indicazioni fornite dai colleghi, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

**C. 2012 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento ricordando che decreto-legge reca, da un lato, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, dall'altro la soppressione delle norme sulla riduzione dei agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014 nonché il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

L'articolo 1, comma 1, introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) in materia fiscale. Più in dettaglio, sono introdotti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte, ricorda, in sintesi, che i soggetti che detengono attività

e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

La procedura opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015.

Viene inoltre introdotto un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocatione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Rileva in proposito che, diversamente da quanto avvenuto in passato con le norme sullo « scudo fiscale », le disposizioni in oggetto non consentono una riduzione delle imposte originariamente dovute ma solo una riduzione delle sanzioni.

Ricorda che l'intervento si colloca nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame dispone inoltre l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni sulla collaborazione volontaria alle seguenti finalità:

pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale;

esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

investimenti pubblici;

Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le deduzioni IRAP; le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*) abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo intende abrogare il comma 576 al fine di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità. Le successive lettere da *b*) a *d*) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Al fine di consentire la rapida attuazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenuta nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 128), l'articolo 2, comma 3, differisce al 16 maggio 2014 i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi.

L'articolo 2, comma 4 reca una norma interpretativa che prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare (articolo 2, comma 4).

L'articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Il comma 6 del medesimo articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri anche derogatori da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

All'articolo 1, comma 3, lettera *a*) il decreto-legge autorizza, in primo luogo, l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.

È inoltre confermata l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che può utilizzare tali risorse anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma 3, lettera *b*)).

Il comma 7 dell'articolo 3 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015).

Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integra-

tiva riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.

Rileva in conclusione come il provvedimento in esame rechi misure importanti ed un nuovo approccio al recupero dell'evasione fiscale; segnala tuttavia – come peraltro rilevato nella documentazione predisposta dagli uffici – che il decreto-legge reca evidenti problemi in ordine alle modalità di redazione. Vi sono infatti numerose incongruenze nel testo e il provvedimento è stato presentato al Parlamento privo dell'analisi tecnico-normativa, come anche dell'analisi di impatto sulla regolamentazione. Ritiene che si tratti di un aspetto che dovrà essere oggetto di rilievi nel parere che la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.**

**Atto n. 43.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non crea profili di incompa-

tibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.**

**Atto n. 50.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che il gruppo di SEL ha fatto pervenire una proposta alternativa di parere, che si esprime in senso contrario (*vedi allegato 3*).

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, come preannunciato nella seduta svoltasi ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 4*).

Rocco BUTTIGLIONE (PI) non ritiene di potersi esprimere in senso favorevole sulla proposta di parere presentata, in primo luogo per motivi di ordine metodologico. Non crede infatti che si debbano utilizzare le norme europee per introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina che va ben oltre quanto richiesto dalla normativa europea medesima. Si opera in tal modo una strumentalizzazione del ruolo della XIV Commissione, laddove le riforme di settore debbono essere affrontate dalle Commissioni di merito.

Quanto al merito, osserva come la tecnica degli xenotrapianti rappresenti un grande vantaggio di civiltà per tutti, evitando di dover attendere la morte di un essere umano per salvarne un altro.



Si chiede infine per quale motivo non si possa intervenire con una riformulazione del testo al fine di renderlo coerente con quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento.

Vega COLONNESE (M5S), come già anticipato, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Elvira SAVINO (FI-PdL) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rappresenti una mediazione positiva, e preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Buttiglione, precisa che la XIV Commissione si sta esprimendo in ordine alla coerenza dello schema di decreto con le disposizioni di delega contenute nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013. La verifica della conformità con i contenuti della direttiva n. 2010/63/UE avrebbe dovuto essere svolta in sede di esame di quel provvedimento; oggi ci si muove nell'ambito di un indirizzo già approvato dal Parlamento. Ritiene comunque che lo schema di decreto, attraverso misure quale quella del rinvio al 2017 di alcune disposizioni, già operi un certo contemperamento di esigenze, che la condizione che ha formulato nel parere tende ulteriormente a rafforzare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.**

**Atto n. 58**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), nella quale ha tentato di accogliere le istanze emerse nel corso del dibattito, anche con riferimento a quanto segnalato dai colleghi del M5S.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ha già avuto modo di illustrare le motivazioni che sono alla base dell'orientamento contrario del M5S sul provvedimento in esame; prende atto tuttavia della disponibilità della relatrice, ed esprime particolare apprezzamento per la condizione formulata in materia di trasparenza. Tali valutazioni – pur sottolineando la marginalità della XIV Commissione, e la sostanziale inefficacia del ruolo che svolge – inducono il suo gruppo ad assumere una posizione di astensione sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).**

**Atto n. 53.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è oggi chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE, con la quale sono

state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali.

Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE (ai sensi dell'articolo 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, eccetera). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.

La delega al recepimento della richiamata direttiva è recata dall'articolo 3 della legge 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) che prevede principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva, che si aggiungono a quelli generali dettati dall'articolo 1 della stessa legge.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione degli articoli dello schema di decreto, che presentano un contenuto particolarmente tecnico, rileva che il provvedimento, utilizzando la tecnica della novella legislativa, persegue l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE mediante la modifica delle norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto legislativo 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cosiddetto. Codice ambientale). Inoltre, sono state integrate nel Codice, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, le disposizioni di recepimento delle direttive sull'incenerimento dei rifiuti e sull'industria del biossido di titanio contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133 (di attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti), e 27 gennaio 1992, n.100 (di attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio).

Intende qui ricordare che il 26 settembre 2013, la Commissione europea ha emesso un parere motivato *ex* articolo 258 TFUE nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/146, avviata il 20 marzo 2013 per il mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE, che – come detto – rifonde in un unico testo numerose norme in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control* – in materia di emissioni industriali).

In relazione a quest'ultima ricordo che, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE. La Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2007, entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto assicurare che gli impianti industriali potenzialmente molto inquinanti fossero soggetti al controllo e all'autorizzazione al funzionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. In base alle informazioni comunicate dall'Italia, inoltre, la Corte ha rilevato che nell'aprile 2009 molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell'autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, e che per 608 impianti preesistenti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminarne le autorizzazioni.

Ricorda infine che per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2010/75/UE di cui al presente articolo il termine, ora superato, era fissato al 7 gennaio 2013. È previsto che le relative disposizioni si applichino a decorrere dalla medesima data. Gli Stati membri dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.

Segnala in conclusione che sul provvedimento sono state previste alcune audizioni presso la Commissione Ambiente.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva che le disposizioni in esame comportano costi per le aziende e ritiene che occorra acquisire al riguardo – non necessariamente mediante audizioni, ma anche richiedendo solo la trasmissione di una nota – una valutazione da parte delle associazioni di categoria.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che le audizioni programmate presso la Commissione Ambiente possano costituire una utile occasione per acquisire elementi informativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

**Atto n. 57.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame è volto a recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante «rifiusione», la precedente direttiva 2002/95/CE. Tale direttiva è stata attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Lo schema di decreto recepisce inoltre le due direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE con riguardo alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.

La delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE è prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96, in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B della predetta legge di delegazione.

La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di *Restrictions on Hazardous Substances*), oggetto di recepimento, reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, come specificato nel considerando 2) della direttiva.

Lo schema di decreto legislativo in esame, come specificato nell'articolo 1 che riprende il considerando n. 1) e l'articolo 1 della direttiva, detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, eccetera) e dei ritardanti di fiamma.

Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.

Nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 si stima che i costi effettivi generati dalla messa in conformità delle apparecchiature per l'industria sarebbero compresi fra l'1 per cento e il 4 per cento del fatturato. Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10 per cento del fatturato (prodotto nuovo) o

all'1-10 per cento (modifica di un prodotto esistente). Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.

I benefici per l'ambiente dovrebbero essere significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1.400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3 per cento del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione scorretta dei rifiuti, queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7 per cento dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2 per cento dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente).

Gli attuali controlli degli Stati membri hanno infine dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44 per cento.

Per quanto riguarda l'esperienza italiana, l'analisi di impatto della regolamentazione riporta i seguenti dati della Guardia di Finanza rilevati, attraverso le informazioni pervenute nel mese di ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento:

valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612;

interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321;

verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135;

violazioni riscontrate: 3.422.

Lo schema di decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati, ed è suddiviso in cinque capi, per l'illustrazione dei quali, anche tenuto conto della tecnicità della materia trattata, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si limita qui a ricordare che la Commissione europea il 20 novembre 2013 ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE (nell'ambito della procedura di infrazione n.2013/148, avviata il 20 marzo 2013 con una lettera di messa in mora), per il mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE, il cui termine di recepimento era il 2 gennaio 2013.

La Commissione europea ha, altresì, avviato due procedure di infrazione per il mancato recepimento della direttiva delegata 2012/51UE (procedura 2013/150) e della direttiva delegata 2012/50/UE (2013/149). Entrambe le procedure sono allo stato di parere motivato.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ritiene utile un approfondimento del provvedimento, anche tenuto conto delle perplessità manifestate, ad esempio, dai rappresentanti dei piccoli consorzi; evidenzia quindi l'opportunità di riflettere su un possibile accorciamento dei tempi di attuazione delle misure proposte.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ritiene utile tenere conto delle osservazioni che potranno emergere anche in sede di esame presso la Commissione Ambiente; osserva quindi che al fine di tutelare i piccoli consorzi potrebbe essere utile ragionare su un allungamento più che su un accorciamento dei tempi.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame delinea il quadro sanzionatorio per le violazioni dei diritti individuati dal Regolamento (CE) n. 1371 del 2007, in modo da rendere pienamente efficace la tutela dei diritti ivi previsti.

Il regolamento (CE) n. 1371 del 2007 si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari nella Comunità, forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, e disciplina:

a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l'emissione di biglietti e l'attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;

b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;

c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;

d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l'assistenza alle medesime;

e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e

f) le regole generali in materia di attuazione.

Segnala in proposito che il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, esprimendosi il 20 novembre 2013 con parere motivato, per « cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferro-

viario » (procedura 2013–2074). Nella lettera di messa in mora inviata all'Italia, la Commissione solleva obiezioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 e in particolare sul rispetto da parte delle autorità italiane della norma di cui all'articolo 30, che prevede la designazione di un organismo nazionale di controllo, e dell'articolo 32, che prevede l'istituzione di un regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del regolamento in questione.

Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, soffermandosi sulle disposizioni che rivestono maggiore rilievo rispetto alle competenze della XIV Commissione, con specifico riferimento al contenzioso aperto con la Commissione europea.

L'articolo 3, in particolare, individua l'Organismo di controllo, previsto obbligatoriamente in ogni Stato membro, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

A tale proposito l'articolo 30 del Regolamento prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare uno o più organismi di controllo pienamente indipendenti « da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria ».

Nella relazione governativa al provvedimento si sottolinea che la Direzione del MIT individuata provvisoriamente come organismo di controllo, rispetterebbe comunque i requisiti di terzietà imposti dalla normativa comunitaria, in quanto la Direzione ed il Ministero non hanno competenza sull'assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria, né di imposizione di diritti per l'accesso a questa, in quanto compiti demandati al Gestore dell'infrastruttura (R.F.I. S.p.A).

Al riguardo, segnala che nella procedura di infrazione aperta contro l'Italia, la Commissione osserva, tra l'altro, che la

Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata provvisoriamente, non sembra un organismo dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento.

Più specificamente, la Commissione:

con riferimento all'articolo 30 del regolamento, prende atto che l'Italia ha individuato come organismo nazionale di controllo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, rileva che, alla data del 26 giugno 2013, l'iter parlamentare di approvazione del Presidente e dei due componenti dell'Autorità in questione era ancora in corso. La Commissione osserva altresì che, sebbene la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia stata individuata come organismo di controllo provvisorio, esso non sembra dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007.

Segnala che l'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi a Torino il 17 settembre 2013, è pienamente operativa dal 15 gennaio 2014, come indicato nel comunicato dell'Autorità stessa del 21 gennaio 2014.

Ricorda che in base all'articolo 37, comma 6-bis del decreto-legge n. 201/2011 si prevede che sia l'Autorità medesima a stabilire, con propria delibera, l'entrata in operatività. Ciò è avvenuto, come si evince dal Comunicato sopra citato, con effetti a decorrere dal 15 gennaio 2014. Nell'audizione resa di fronte alle Commissioni riunite IX Trasporti della Camera e 8<sup>a</sup> Lavori pubblici e comunicazioni del Senato l'8 ottobre 2013, il Presidente dell'Autorità associava l'adozione della delibera di entrata in operatività all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei regolamenti di organizzazione e del personale. Tali regolamenti sono stati adottati, rispettivamente, il 16 ottobre 2013 e il 31 ottobre 2013;

in relazione all'articolo 32 del regolamento in questione, la Commissione sot-

tolinea che, in base ad esso, gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento medesimo; le sanzioni devono risultare effettive, proporzionate e dissuasive. Alla data di invio della lettera di messa in mora, l'Italia non aveva ancora adottato tale regime sanzionatorio; con riferimento alle possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 non sanzionate dalla normativa nazionale, la Commissione osserva, in via generale, che in assenza di un organismo di controllo pienamente operativo e di un effettivo regime sanzionatorio in Italia, le seguenti infrazioni non sembrano adeguatamente prese in considerazione:

limitare le riduzioni tariffarie previste per passeggeri disabili ai titolari di Carta blu, può costituire una violazione degli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), dal momento che implica il requisito della residenza in Italia e dunque può determinare una possibile discriminazione sulla base della nazionalità;

Trenitalia non sembra rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, il quale impone a imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di offrire biglietti e prenotazioni senza costi aggiuntivi alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta: infatti, dato che gli spazi per le sedie a rotelle sono disponibili solo nelle carrozze di 1<sup>a</sup> classe, ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità sono imposti costi aggiuntivi rispetto alla tariffa normale chiesta agli altri passeggeri;

l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in questione, prevede l'obbligo per imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di fornire alle persone con disabilità e a quelle con mobilità ridotta informazioni in merito all'accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile: ad avviso della Commissione, la condotta di Trenitalia potrebbe violare questa norma, dal momento che il sito internet non menziona la necessità per i passeggeri su sedia a rotella

di doversi sistemare in 1° classe e pagare, di conseguenza, un biglietto corrispondente.

Ricorda infine che lo schema è emanato sulla base della delega dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha previsto l'emanazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti in regolamenti comunitari, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 ed una precedente delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009, articolo 3), citata nell'Analisi Tecnico Normativa al provvedimento, è scaduta: essa prevedeva infatti un termine di due anni decorrente dal 29 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge).

La mancata adozione delle norme sanzionatorie relative al regolamento è quindi oggetto – come detto – della procedura di infrazione che il presente schema intende sanare.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.**  
COM(2013)821 final.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.**  
COM(2013)822 final.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.**  
COM(2013)824 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda di aver già formulato nella seduta di ieri tre proposte di documento, che valutano conformi al principio di sussidiarietà gli atti in esame (*vedi allegati 6, 7 e 8*).

Con riferimento alla richiesta di inserire una osservazione, avanzata nella seduta di ieri dalla collega Colonnese, osserva che in questa sede la XIV Commissione è chiamata unicamente ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla conformità degli atti al principio di sussidiarietà.

Ritiene tuttavia che il merito degli atti potrà essere oggetto di un successivo esame, anche da parte della Commissione Giustizia, competente in materia.

Vega COLONNESE (M5S) concorda con quanto segnalato dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva le tre proposte di documento che esprimono una valutazione di conformità sugli atti in titolo.

**La seduta termina alle 12.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).*

*Atto n. 69.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 177 dell'11 febbraio 2013:

A pagina 164, seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire le parole: « la seguente » con: « le seguenti ».

A pagina 165, prima colonna, terza riga, le parole: « e in particolare quando » sono soppresse.

A pagina 167, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: « anch'esso » sono sostituite dalla seguente: « ammesso ».

A pagina 167, prima colonna, quarantaquattresima riga, dopo le parole: « se comparso » inserire un punto fermo.

A pagina 170, prima colonna, settima riga, sostituire le parole: « il comma 5-ter e 5-quater » con le seguenti: « il comma 5-ter è sostituito dal seguente ».

A pagina 170, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole da: « 5-quater » a: « rilasci un titolo di soggiorno. » sono sostituite dalle seguenti: « e-ter. All'articolo 14, il comma 5-quater è abrogato ».

A pagina 170, seconda colonna, sostituire le parole: « e-ter) » con le seguenti: « e-quater ».

A pagina 187, seconda colonna, ventiquattresima riga, la parola: « pregiudizionale » è sostituita dalla parola: « pregiudiziale ».

Alla ventiseiesima riga, sostituire la parola: « 2012 » con la seguente: « 2013 ».

A pagina 192, alla prima colonna, ottava riga, sostituire la parola: « MARK » con la parola: « MARKT ».

Alla ventottesima riga, sostituire la parola: « 250-sexies » con la seguente: « 2501-sexies ».



## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.**

**ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE**

**ART. 7.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 « sull'assistenza amministrativa » della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, « sulla disciplina delle cooperative sociali »;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 05.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;

b) garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo;

c) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

d) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

e) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 7. 06. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

##### ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri e principi direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;

c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, temperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio:

d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 07.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che l'articolo 9, comma 14, nella riformulazione intervenuta nel corso dell'esame al Senato, inserisce un comma aggiuntivo 4-*bis* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in cui si prevede che – ai fini dell'ammissione al Registro dei revisori legali – sono esonerati dall'esame di idoneità coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 139 del 2005;

evidenziato che la norma introdotta nel provvedimento in esame comporta l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, tra l'esame di idoneità professionale previsto dal decreto n. 39 e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, esonerando di fatto, coloro che abbiano superato l'esame per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da numerose prove di particolare qualificazione professionale previste dalla direttiva 2006/43/CE per l'esercizio della revisione legale;

ritenuto che tale equipollenza potrebbe risultare in contrasto con la disci-

plina europea, in particolare con l'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE concernente l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;

considerato inoltre che l'articolo 13 del decreto legge proroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012, disponendo altresì che gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014;

considerato che il provvedimento in esame potrebbe altresì rappresentare lo strumento idoneo ad affrontare il tema di estrema attualità riguardante i contratti in scadenza nella pubblica amministrazione, posto che contiene disposizioni di proroga dei termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e in materia di istruzione, università e ricerca;

tenuto conto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di proroga aventi ad oggetto situazioni emergenziali, alcune delle quali appaiono risalenti nel tempo, e malgrado la normativa europea possa consentire, per le emergenze o gli stati di priorità, l'adozione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa ordinaria, appare opportuno non abusare di strumenti normativi di tale natura,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito, ove ritenga di confermare la disposizione, di cui all'articolo 9, comma 14, che sancisce l'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti, ad adottare misure integrative che con-

templino la previsione di eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione l'opportunità di intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali, attualmente caratterizzata da un assetto provvisorio, affinché risulti conforme ai requisiti che in sede di Unione europea legittimano modelli organizzativi dei servizi pubblici locali derogatori dei principi di concorrenza, quali la gestione *in house*.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO SEL**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (A.G. n. 50);

premesso che:

l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, ha previsto una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

il medesimo articolo 13, in quanto norma di delega, ha quindi definito i principi e i criteri direttivi volti a coniugare le esigenze scientifiche con quelle di protezione degli animali, che il decreto legislativo, il cui schema è ora all'esame della Commissione, avrebbe dovuto puntualmente rispettare e dare attuazione;

lo schema di decreto in esame presenta invece, come più avanti evidenziato, numerose difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i « metodi alternativi » si segnala in generale l'assenza di misure, a cominciare da quelle relative al sostegno finanziario, volte a incentivare realmente la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. In particolare:

la lettera *a)* della legge delega, diretta a « orientare la ricerca all'impiego

di metodi alternativi », non appare pienamente rispettata dall'articolo 37 dello schema in esame, in quanto estremamente generico e non individua alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito. Ciò è ancora più grave proprio perché attualmente è scientificamente insostenibile la rinuncia totale alla sperimentazione animale, ed è quindi indispensabile promuovere e finanziare lo studio e la ricerca dei metodi alternativi;

la lettera *i)* della legge delega, finalizzato a « sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera *h)*, accertate e iscritte in bilancio », non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;

la lettera *l)* della legge delega, non è rispettata. I principi e criteri contenuti in della lettera, prevedono di « destinare annualmente una quota nell'am-

bito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non sono sostanzialmente rispettati in quanto, in base all'articolo 41 dello schema, le risorse sono insufficienti per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, nulla è previsto per la suddetta « banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi »;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i « divieti », si segnala in particolare:

la lettera *d)* della legge delega, prevede il divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. L'articolo 14, comma 1 dello schema di decreto in esame, non rispetta detto principio contenuto nella lettera *d)*, in quanto si prevede che l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore « grave » dove la Direttiva 2010/63/UE (articolo 14 comma 1) già prevedeva tale obbligo. Così come formulata, la norma lascia la possibilità di continuare a attuare test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose subletale, sospensione di cibo, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *f)*, diretto a « vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti »,

è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;

con riguardo invece il principio e criterio direttivo contenuto sempre alla lettera *f)*, volto a « vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso », è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017;

la lettera *g)* della legge delega, prevede di « vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione ». Questa disposizione viene correttamente recepita dall'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame, seppure va evidenziato che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il « riutilizzo di animali », si segnala in particolare:

la lettera *c)* della legge delega, prevede di « considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio », ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE ». Detta disposizione non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti gli « animali OGM », si segnala in particolare:

la lettera *e)* della legge delega, mira a « stabilire che la generazione di

ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente». Anche in questo caso il principio e criterio direttivo contenuto nella suddetta lettera e), non appare pienamente rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «quadro sanzionatorio», si segnala in particolare:

la lettera *h*) della legge delega, è volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale». I principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta lettera *h*) non si possono considerare rispettati, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema di decreto in esame, non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;

in questo ambito si segnala che all'articolo 40, comma 22, si fa riferimento al medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali e alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia. In questo caso la norma prevede la sanzione del deferimento all'ordine. Detta sanzione non appare adeguata laddove sarebbe invece opportuno prevedere espressamente una più incisiva articolazione delle sanzioni disciplinari, valutando i termini di durata della sospensione dall'ordine dei medici veterinari;

inoltre al comma 23 del medesimo articolo 40, al fine di garantire un'effettiva repressione delle condotte illecite si fa riferimento all'utilizzo degli Uffici periferici veterinari e delle aziende sanitarie locali. Sarebbe invece indispensabile, al fine di garantire un'efficace attività di controllo e di repressione degli illeciti, prevedere il coinvolgimento delle competenze specializzate della Polizia giudiziaria e delle guardie zoofile negli accertamenti delle attività sanzionabili. Ciò in ragione delle note difficoltà che gravano sugli organismi di controllo chiamati a fronteggiare un numero significativo di enti, aziende ed operatori commerciali sottoposti ad attività di accertamento,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**



## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

ricordato che lo schema di decreto appare conforme ai criteri di delega contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013 (Legge n. 96 del 2013) relativi al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva n. 2010/63/UE « sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici »;

ricordato altresì che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE (procedura di infrazione n. 2013/42) – che avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012 – dando come termine ultimo all'Italia per conformarsi il 2 aprile 2013;

rilevato che il provvedimento, ai sensi dell'articolo 42, in attesa che siano resi applicabili pratiche e metodi alternativi, differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dei divieti relativi alle ricerche sugli xenotrapianti (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*) e sulle sostanze di abuso (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*);

considerato che tale disposizione pone in condizione di incertezza quegli studi e progetti di ricerca, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori alla data indicata del 2017;

osservato che tale previsione condiziona significativamente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio;

preso atto del parere formulato sul provvedimento dalla XII Commissione Affari sociali, nella seduta del 5 febbraio 2014,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo, ove a tale data non siano ancora applicabili pratiche e metodi alternativi, a prorogare il termine del 1° gennaio 2017 di cui all'articolo 42 per l'entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) e *e*) e, in ogni caso, a garantire la partecipazione italiana ai progetti di ricerca avviati prima del 2017 per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori a tale scadenza, adottando adeguate misure di salvaguardia dei progetti medesimi.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 58, volto a dare attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;

considerato che il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom consente di adeguare la politica nazionale in materia di gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, basandola sui principi generali stabili nella direttiva medesima, ed in particolare quelli riportati nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4;

ricordato che l'articolo 1 dello schema di decreto designa l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione a svolgere le funzioni di Autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

rilevato che l'articolo 6 dello schema di decreto istituisce l'Autorità nazionale di regolamentazione competente, provvista di poteri giuridici e risorse così da garantirne le condizioni di indipendenza previste nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom, che impone agli Stati di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla attività di regolamentazione dell'Autorità medesima;

considerato che la Direttiva 2011/70/Euratom, contiene un'esplicita previsioni riguardo al Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma nazionale), e che gli Stati membri ne devono garantire l'attuazione, come richiesto dall'articolo 11 della direttiva medesima, sarebbe opportuno individuare il soggetto incaricato della predisposizione del suddetto Programma, tenuto conto di specifiche competenze nel settore;

considerato inoltre che l'articolo 4, comma 3 dello schema attribuisce alla Sogin compiti di definizione tecnica delle caratteristiche dei manufatti;

preso atto del parere formulato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nella seduta dell'11 febbraio 2014;

ricordato che l'articolo 7, in conformità con l'articolo 11 della direttiva, contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, disponendone la notifica alla Commissione europea come previsto dall'articolo 13 della direttiva medesima;

evidenziato inoltre che gli obiettivi di trasparenza delle informazioni e di partecipazione della popolazione ai processi decisionali, come previsti all'articolo 10 della direttiva 2011/70/Euratom, sono garantiti, nello schema di decreto, dalla pubblicazione sui siti *web* istituzionali dello schema di Programma nazionale,

assicurando al pubblico la facoltà di presentare osservazioni, di cui si deve tenere conto nella redazione finale del Programma medesimo;

considerato, tuttavia, che nelle premesse alla direttiva (n. 31), si afferma che la trasparenza è ritenuta un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che la trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda il Governo ad adeguare, ove necessario, le disposizioni concernenti l'Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in modo da assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla

attività di regolamentazione, nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 6 della Direttiva 2011/70/Euratom che richiede garanzie in ordine alla separazione funzionale dell'Autorità medesima « da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi ».

2) provveda il Governo ad inserire nello schema di decreto disposizioni che recepiscono integralmente il contenuto dell'articolo 10 della Direttiva 2011/70/Euratom, al fine di garantire maggiormente la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione;

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame, prevedendo norme che inseriscano la previsione di avvalersi della collaborazione della Sogin e dell'ENEA, nell'ambito della redazione del Programma nazionale, nonché nella definizione delle caratteristiche tecniche dei manufatti radioattivi.

## ALLEGATO 6

**Proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821).****DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

*a)* la proposta recepisce in buona misura i principi definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

*b)* l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

*c)* la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie

penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, che riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, i diritti della persona nella procedura penale;

*d)* la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la previsione di regole comuni minime per presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo è con evidenza il presupposto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la effettiva cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri né dagli strumenti di diritto internazionale esistenti;

*e)* l'articolo 6 della CEDU non si è dimostrato idoneo a garantire un livello di tutela coerente da parte degli Stati firmatari, come dimostrato dalle profonde divergenze nei regimi nazionali applicabili – poste in evidenza dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo – che dissuadono le autorità giurisdizionali a riconoscere reciprocamente le rispettive decisioni e a collaborare. In particolare, tra il gennaio 2007 e il dicembre 2012, la Corte ha accertato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 26 casi relativi a 10 Stati membri dell'Unione europea;

f) sarebbe stato tuttavia opportuno che la Commissione al fine di dimostrare in modo inequivocabile la necessità dell'intervento a livello europeo, fornisse indicatori quantitativi e qualitativi specifici, quali dati sul numero di richieste di cooperazione o mutuo riconoscimento delle sentenze accettate o rifiutate per ragioni relative ai diritti processuali in questione;

g) la proposta tiene conto in linea generale, come previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, recando opportunamente una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

h) le disposizioni della proposta, come rilevato dalla relazione del Ministero della giustizia, risultano conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, un sistema di garanzie minime;

i) andrebbe tuttavia valutata in sede di esame di merito, anche alla luce della richiamata esigenza di tenere conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche

e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la congruità rispetto alla base giuridica delle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta che presuppone ai fini del processo contumacia l'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo. Tale previsione, come segnalato nella relazione del Ministero della Giustizia, potrebbe rendere incompatibili con l'ordinamento dell'Unione la citazione degli imputati dichiarati irreperibili, di cui all'articolo 159 del codice di procedura penale, la citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, la citazione degli imputati ai sensi dell'articolo 160, comma 4, c.p.p., la citazione degli imputati latitanti ex articolo 165 del codice di procedura civile;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 7

**Proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824).**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

*a)* la proposta è pienamente coerente con l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la

manca di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;

*b)* la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;

*c)* la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

*d)* la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non fissa parametri giuridicamente vincolanti per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione), che sono invece contemplati dalla raccomandazione che accompagna la proposta stessa;

*e)* è apprezzabile la previsione, all'articolo 7 della proposta, di una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

*f)* le disposizioni della proposta risultano nel complesso conformi all'inte-

resse nazionale, essendo in linea sia con l'articolo 24, comma 3, della Costituzione sia con i principi generali del processo penale e la legislazione vigente;

g) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI

(articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale;

h) la proposta di direttiva, una volta approvata, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'UE) e per l'apolide residente (articolo 90);

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 8

**Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822).****DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

*a)* la proposta rientra nel Programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e ad altri soggetti terzi;

*b)* la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il

Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;

*c)* la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

*f)* l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare in ampia misura già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni). La medesima relazione segnala tuttavia che il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, comporterebbe la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

**VALUTA CONFORME**

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.